

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore Edilizia Pubblica Abitativa – **Decreto dirigenziale n. 95 del 5 marzo 2010 – Bando di concorso per la concessione di contributi per il pagamento delle rate dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto della prima casa da parte dei cittadini residenti nella Regione Campania. Approvazione schema tipo di convenzione con gli istituti bancari.**

PREMESSO

- CHE con Decreto Dirigenziale n. 229 del 11.06.2009, pubblicato sul BURC n. 39 del 22.06.09, veniva approvato il Bando di concorso per la concessione di contributi per il pagamento delle rate dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto della prima casa da parte di cittadini residenti nella Regione Campania che abbiano perso il lavoro, che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni o mobilità, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 15 del 25.01.2010, pubblicato sul BURC n. 12 del 08.02.2010, veniva approvato la graduatoria definitiva dei soggetti residenti nella Regione Campania in possesso dei requisiti previsti dalla legge ritenuti ammissibili al contributo previsto dal citato Bando di concorso;
- CHE l'impresa bancaria assume un ruolo determinante per coniugare al meglio gli interventi di Edilizia Agevolata, messe in atto dalla Regione Campania a sostegno delle politiche abitative, con le opportunità offerte dal comparto dei mutui per l'acquisto della prima casa;
- a. CHE la Regione Campania, nell'ambito di un'attività di concertazione con il Settore Bancario, ha ritenuto opportuno e determinante coinvolgere in un tavolo tecnico di lavoro anche la Commissione Regionale ABI per la predisposizione di uno schema tipo di convenzione atto a disciplinare procedure e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Bando in oggetto.

CONSIDERATO

- b. CHE a seguito dei vari incontri tenuti con l'ABI si è pervenuti all'elaborazione di uno schema-tipo di convenzione, unanimemente condiviso, predisposta dal Settore EPA dell'AGC 16 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante.

RITENUTO

- c. Pertanto di dover approvare l'allegato schema tipo di convenzione disciplinante i rapporti fra la Regione Campania e gli Istituti di credito di cui al Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC 16 – Settore 04, n. 229 del 11.06.2009.

VISTO

- la L.R. n.7/2002;
- la D.G.R. n.3466 del 3.6.2000, nonché la circolare n.5 del 12.06.2000 dell'Assessore al Personale;
- il D.D. n.302 del 27 luglio 2009;
- il D.D. n.229 dell'11 giugno 2009.

D E C R E T A

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, concordato con l'ABI – Campania, disciplinante i rapporti fra la Regione Campania e gli Istituti di credito, avente ad oggetto: “ Procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC 16 – Settore 04, n. 229 del 11.06.2009 ”;
- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all'allegato, alla Segreteria di Giunta-Servizio 04, all'Assessore all'A.G.C. Governo del Territorio e all'Ufficio del B.U.R.C. per la loro pubblicazione sul prossimo Bollettino utile.

Dr. Maria Adinolfi



Regione Campania
Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra la Regione Campania e la Banca....., riguardante le procedure e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Bando di Concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC 16 – Settore 04, n. 229 dell'11/06/2009.

L'annoil giornoin Napoli, presso gli uffici dell'Assessorato al Governo del Territorio - Settore Edilizia Pubblica Abitativa, Centro Direzionale, Isola A/6, tra la Regione Campania (Codice Fiscale 80011990639) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza della delibera di G.R. n. 231 del 06/02/2008, dal Coordinatore dell'A.G.C. Governo del Territorio, dott. Maria Adinolfi, nata il 3 giugno 1948 a Mercato San Severino (SA),

e

La Banca (in seguito indicata come "Istituto") con sede in, codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro delle Imprese di Siena n., capitale sociale euro interamente versato, rappresentata dal, nato a (Codice Fiscale),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione si impegna a liquidare a favore dell'Istituto un importo pari ad una annualità, a prescindere dalla periodicità della rata, del mutuo ipotecario stipulato fra l'Istituto e ciascuno dei soggetti utilmente collocati nell'elenco definitivo di cui al Bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC 16 – Settore 04, n.229 dell'11/06/2009.

La Regione Campania si impegna a liquidare le somme di cui al precedente comma esclusivamente per i mutui ipotecari stipulati fino al 31/12/2007 per l'acquisto della prima casa e con capitale originario pari o inferiore a € 120.000,00.

ART. 2

La Regione, con Decreto Dirigenziale AGC 16 – Settore 04, n.15 del 25/01/2010 ha approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammissibili al beneficio di cui all'Art. 1.

L'Istituto, previa richiesta del mutuatario, trasmetterà alla Regione una comunicazione contenente, per ciascun mutuo erogato a favore di soggetti utilmente collocati nel citato elenco definitivo, i seguenti dati:

- a) la data di stipula del mutuo ipotecario con la condizione che trattasi di acquisto prima casa o autocertificazione resa dal mutuatario che attesta tale condizione;
- b) il numero di posizione del mutuo;
- c) il capitale originario del mutuo;
- d) l'ammontare delle rate di mutuo di competenza dell'anno 2009, comprensive di capitale e interessi e al netto di eventuali more gravanti sulle stesse;
- e) il numero di giorni di morosità alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Regione, nonché l'assenza di azioni esecutive da parte dell'Istituto alla medesima data;
- f) la dichiarazione, redatta da un tecnico incaricato dal mutuatario e con oneri a suo carico, che la superficie utile dell'abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non è superiore a mq 110.

Resta inteso che con detto contributo non si possono coprire gli interessi di mora.

ART. 3

La Regione, a seguito della pubblicazione dell'elenco definitivo di cui all'art. 2, assegna un termine perentorio entro il quale i soggetti ammissibili al beneficio devono richiedere all'Istituto che ha erogato il mutuo la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 2.

L'Istituto, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine sopra indicato, trasmette alla Regione la comunicazione contenente tutti i dati previsti dall'art. 2.

La Regione, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto, emette un unico Decreto Dirigenziale di liquidazione a favore dell'Istituto.

Il provvedimento di liquidazione, riferito all'intera annualità 2009, indicherà l'importo del contributo concesso per ciascun soggetto ammesso al beneficio e sarà accreditato cumulativamente su un conto corrente indicato dall'Istituto.

Il contributo concesso dalla Regione per ciascun soggetto sarà imputato dall'Istituto, fino ad esaurimento, sulle rate di mutuo che lo stesso soggetto è obbligato a pagare successivamente alla data del Decreto di liquidazione e/o sulle rate insolute alla stessa data.

Nel caso in cui l'importo delle rate di mutuo che scadono successivamente alla data del Decreto di liquidazione sia inferiore al contributo regionale l'Istituto rimborserà al mutuatario la differenza.

Le rate di mutuo coperte dal contributo regionale non danno diritto alla detrazione fiscale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/86 e sulla quietanza di pagamento dovrà essere espressamente riportata tale condizione;

L'Istituto, entro 60 giorni dalla data di completa utilizzazione dei contributi regionali, dovrà presentare alla Regione apposito rendiconto della gestione delle somme che gli sono state accreditate per le finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

L'Istituto s'impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione in merito ad ogni variazione a conoscenza della banca che interesserà i mutui assistiti dal contributo di cui alla presente convenzione.

Resta inteso che nel caso di revoca dell'agevolazione rimane ad esclusivo carico della Regione esperire le iniziative più idonee per l'eventuale recupero degli importi utilizzati dalla Banca in pagamento delle rate.

La Banca sospenderà il riconoscimento dei contributi a partire dalla scadenza successiva alla notifica del provvedimento regionale di revoca.

ART. 4

Tutte le operazioni contabili fra Regione e Istituto saranno effettuate tramite il “Fondo di Rotazione” gestito dal BANCODI NAPOLI e istituito con D.G.R. n.848/2009 o direttamente per il tramite del proprio tesoriere regionale.

ART. 5

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Campania, presso l'Assessorato al Governo del Territorio - Settore Edilizia Pubblica Abitativa - Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, quelle dirette alla Banca, presso la propria sede di

ART. 6

Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione, ove necessaria, sono a carico dell'Istituto che curerà tutti gli adempimenti conseguenti alla registrazione medesima.

ART. 7

La presente convenzione è redatta in due esemplari ed è impegnativa per entrambe le parti dal momento della stipulazione.